



REPUBBLICA ITALIANA

96/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60173** del registro di segreteria, proposto dall' **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

OMISSIS (c.f. **OMISSIS**), non costituito;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 798/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, pubblicata in data 6.7.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza dell'8.2.2024, il relatore, nonché l'avv. Antonietta Coretti, su delega, per l'ente appellante.

Svolgimento del processo

L'INPS impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Sezione territoriale, in composizione monocratica, previa separazione delle cause, ha accolto il ricorso collettivo proposto da più pensionati – tra cui l'odierno appellato – con il quale costoro, tutti asseritamente percipienti un importo mensile lordo di € 1.405,05 (dunque, compreso entro il sestuplo del c.d. "minimo INPS"), hanno domandato, paventando l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25 (e 25 bis), l. n. 214/2011 e previa rimessione della relativa questione al giudice delle leggi, il riconoscimento dell'aumento perequativo dei ratei pensione a valersi per le annualità 2012-2013 e successive, senza i limiti percentuali previsti dalle norme suddette.

Lamenta, al riguardo, l'Istituto, la violazione, da parte del primo giudice, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e dell'interesse ad agire, ex artt. 100-101 c.p.c., essendo stata dichiarata, da una parte, la sussistenza di un diritto non oggetto della domanda e, per altro verso, mancandosi di considerare, perlomeno, l'intervenuto pagamento delle somme conformemente alla norma sospetta di incostituzionalità.

Conclude, pertanto, l'appellante per la riforma della sentenza impugnata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

L'appellato non ha inteso costituirsi, nonostante sia stato ritualmente evocato in giudizio.

All'udienza di discussione della causa il patrono dell'INPS ha insistito per l'accoglimento del gravame.

Motivi della decisione

L'appello è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, con assorbimento delle residue doglianze prospettate dall'ente previdenziale. E valga al vero.

Va premesso che non è revocabile in dubbio l'omessa pronuncia della Sezione territoriale su un punto fondamentale della controversia, non avendo effettivamente rilevato e acclarato, come sostenuto dall'appellante, l'avvenuto pagamento delle spettanze, dovute al pensionato in applicazione dell'art. 24, commi 25-25 bis, l. n. 214/2011, inserito dal d.l. n. 65/2015, conv. in l. n. 20/2015, sebbene la circostanza fosse stata ritualmente e adeguatamente provata, sin dal primo grado, dall'ente previdenziale e non contestata dal ricorrente.

Una volta disattesa la paventata non conformità a Costituzione delle norme innanzi citate - essendo stata la questione *medio tempore* risolta negativamente dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 250/2017 - il primo giudice, avrebbe dovuto prendere atto dell'intervenuto pagamento delle somme dovute in attuazione delle stesse e, conseguentemente, respingere in parte il ricorso - relativamente alla

pretesa incostituzionalità (unitamente alla maggiore perequazione domandata) - e, per il resto, dichiararlo inammissibile per difetto di interesse ad agire, in ragione della dimostrata liquidazione della maggiorazione della pensione in ossequio alla *voluntas legis*.

Diversamente, accogliendo la domanda, il primo giudice ha reso una pronuncia eccentrica, in quanto non conforme al diritto processuale e sostanziale.

A fronte di un tale plateale errore di fatto (il mancato pagamento), astrattamente l'ente previdenziale era posto nell'alternativa di: a) appellare la decisione per far valere tale svista del giudicante, deducendo il relativo *error in iudicando*; b) attendere il passaggio in giudicato della sentenza, impugnandola poi tramite lo strumento della revocazione "straordinaria", ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., non essendosi il primo giudice pronunciato su un punto decisivo e controverso.

Precisati i rimedi processuali apprestati dall'ordinamento avverso la decisione qui impugnata, sotto il profilo delle condizioni dell'azione, va, altresì, evidenziato che l'astratta sussistenza dell'interesse ad appellare dell'INPS discende dalla considerazione che il principio di intangibilità del giudicato - che copre il dedotto e il deducibile - non consentirebbe al debitore che ha pagato di paralizzare l'*actio iudicati* (con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ovvero a mezzo del giudizio di ottemperanza, ex art. 217 c.g.c.), opponendo la già avvenuta soddisfazione del credito, in quanto non si tratterebbe di

fatto sopravvenuto al giudicato stesso (*ex plurimis*, Cass. n. 19302/2022).

Invero, il diritto fatto valere, rispetto al quale viene opposto il fatto modificativo o estintivo, trova fondamento nel rapporto sostanziale oggetto del titolo giudiziale, sicchè ogni fatto modificativo o estintivo ricade nel relativo accertamento, a meno che non si tratti di fatto modificativo o estintivo successivo alla formazione del titolo giudiziale, che è, pertanto, il solo fatto che può essere dedotto in sede di opposizione a precetto (Cass. n. 29786/2017).

D'altronde, proprio l'astratta alternatività col rimedio revocatorio milita nel senso che la questione potrebbe essere, in tesi, interessata da appello, essendo tale rimedio a carattere *generale* e più ampio rispetto a quello di cui al cennato art. 202 c.g.c.

Ciononostante, e come preannunciato, ritiene la Sezione, seguendo un approccio al tema maggiormente sostanzialistico, non sussistere, in concreto, l'interesse ad appellare.

Quest'ultimo, invero, è imprescindibilmente riconnesso all'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, non potendo consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata e delle conseguenti statuizioni che ne derivino.

Nel caso che ne occupa, il presupposto della lesione dell'interesse della parte appellante non emerge, poiché: a) per un verso, il giudice di prime cure non ha fatto altro che riconoscere (inutilmente, per

quanto si è detto), un diritto senz'altro spettante, come confermato proprio dallo spontaneo pagamento della perequazione da parte dell'INPS; b) d'altro canto, quest'ultimo ha prospettato in termini del tutto generici e ipotetici il rischio che l'Istituto possa incorrere in una indebita duplicazione di pagamenti.

Peraltro, a militare nel senso dell'insussistenza in concreto dell'interesse che ne occupa contribuisce anche il principio, di matrice pretoria, del c.d. "abuso del processo", sulla cui scorta non potrebbe non sancirsi l'inammissibilità di una futura e ipotetica domanda dell'odierno appellato che iniziasse una procedura esecutiva con il manifesto fraudolento scopo di far lievitare (indebitamente) il credito già adempiuto dall'INPS, con ciò violando l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di non aggravare la posizione del debitore (*ex plurimis*, Cass., n. 7409/2021).

Con le precisazioni innanzi evidenziate la sentenza di primo grado andrà, dunque, confermata.

Nulla per le spese di difesa e di giudizio stante la contumacia dell'appellato e la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **60173** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile. Nulla per le spese di difesa e di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.2.2024,
proseguita in data 27.3.2024.

L'Estensore

F.to Aurelio Laino

Il Presidente

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 4 aprile 2024

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi